

STATUTO DEL CONSORZIO

"FABRE"

CAPO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. Il Consorzio "Fabre", *Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture*, (di seguito Consorzio) è costituito ai sensi dell'art. 91 bis del D.P.R. n. 382/1980 e s.m.i. ed ha rilevanza esterna ai sensi dell'art. 2612 Codice Civile.

Il Consorzio si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università e degli Enti di Ricerca Consorziati alle attività scientifiche nei Settori dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, con particolare riferimento ai temi della classificazione del rischio statico, fondazionale, sismico e idrogeologico, verifica, controllo e monitoraggio, nonché allo sviluppo di tecniche innovative per la progettazione di interventi di ripristino di ponti, viadotti e altre strutture esistenti.

2. Il Consorzio non ha fine di lucro, diretto e indiretto, ed è aperto alla collaborazione con Università, e con enti di ricerca italiani o Stranieri in cui operino docenti e ricercatori nell'ambito delle tematiche di interesse del Consorzio. Il Consorzio, pertanto, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati; eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati per il conseguimento delle finalità del Consorzio.

3. Le attività del Consorzio sono finalizzate a:

a) favorire collaborazioni tra Università, Enti di ricerca ed Istituti di Istruzione universitaria, con Enti pubblici e privati, offrendo un riferimento di alta qualificazione scientifica;

b) favorire il coordinamento di ricerche di particolare complessità e/o di interesse nazionale e sovranazionale;

c) favorire, tra le Università e gli Enti consorziati, iniziative miranti al confronto scientifico sui temi di interesse del Consorzio;

d) favorire, tra le Università e gli Enti consorziati, iniziative miranti allo sviluppo della ricerca scientifica e alla trasmissione dai risultati ottenuti, anche attraverso attività di formazione postlaurea nei settori di competenza;

e) favorire la partecipazione delle Università e degli Enti consorziati a gruppi di ricerca e centri di competenza nazionali e internazionali;

f) favorire attività delle Università e degli Enti consorziati finalizzate al trasferimento dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica a enti pubblici e privati, ed alle comunità professionali.

4. Per realizzare le proprie finalità, il Consorzio:

a) previa sottoscrizione di appositi atti convenzionali con le Università e gli enti stessi, può costituire unità di ricerca presso le università e gli enti pubblici e privati di ricerca

e può procedere alla costituzione di strutture e di laboratori di ricerca avanzata;

b) mette a disposizione delle Università e degli enti pubblici e privati di ricerca partecipanti, sulla base di apposite convenzioni, le attrezzature ed i laboratori che possano costituire supporto per le attività di ricerca, per le attività del dottorato di ricerca e per la preparazione di esperti e ricercatori di base, ivi compresi gli studenti di dottorato;

c) promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti, sia nella ricerca di base, che negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni nei settori di interesse;

d) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale all' ambiente applicativo ed industriale;

e) collabora con enti pubblici e privati, locali e territoriali, nazionali e Internazionali e con le industrie operanti nel settore, per la realizzazione di strumentazioni tecnologicamente avanzate e di metodologie modellistiche innovative;

f) esegue studi e ricerche su commissione e/o incarico di amministrazioni pubbliche ed enti, pubblici e privati, locali e territoriali, nazionali e internazionali e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto per la soluzione di problemi nei settori di interesse;

g) promuove e svolge attività rivolta alla qualificazione, mi-

glioramento, riconversione, specializzazione e recupero delle professionalità nei settori di interesse del Consorzio, anche mediante borse di studio e di ricerca;

h) stimola iniziative di divulgazione scientifica;

i) collabora con enti e soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per lo sviluppo congiunto di attività di ricerca;

j) favorisce la formazione di una rete tra laboratori di ricerca attivi presso i dipartimenti delle Università e degli Enti Consorziati, nonché presso enti pubblici e privati di ricerca;

k) prende parte allo studio, realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione nazionali ed internazionali;

l) organizza, con cadenza preferibilmente biennale, un convegno, di livello almeno nazionale sui temi scientifici di interesse del Consorzio;

m) partecipa a bandi di gara e procedure concorsuali nei limiti previsti dagli ordinamenti universitari provvedendo a darne preventiva comunicazione, in tempi congrui rispetto alla scadenza dei bandi stessi, alle Università ed Enti consorziati, al fine di evitare che vi possa essere la contestuale partecipazione del Consorzio e di Università e/o Enti consorziati al medesimo bando. Laddove a seguito di tale comunicazione, il Consorzio dovesse apprendere l'intenzione di una delle Consor-

ziate di partecipare autonomamente al medesimo bando, ovvero che è già stata formalizzata domanda di partecipazione da parte di una delle Consorziato, il Consorzio ne darà immediata comunicazione ai Consorziati originariamente interessati alla medesima partecipazione, affinché questi possano valutare l'opportunità di una diversa e autonoma partecipazione mediante costituzione di apposita ATS.

5. Per il raggiungimento dei suoi scopi, il Consorzio:

a) individua i propri consorziati quali interlocutori preferenziali per la realizzazione e/o lo svolgimento delle attività consortili, sopra elencate, al fine di favorirne la collaborazione;

b) gestisce ed utilizza proventi e finanziamenti esclusivamente per le proprie attività e finalità.

6. Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni e firmare contratti con le Università o i singoli dipartimenti universitari, le Agenzie italiane ed internazionali, con il C.N.R., con altri enti e soggetti pubblici e privati, fondazioni, società ed organismi, nazionali ed internazionali, che operano in settori inerenti alle attività del Consorzio.

7. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, le Università e gli Enti Consorziati possono affidare al Consorzio attività di consulenza scientifica nei settori dell'Ingegneria e dell'Architettura, inerenti alle

attività dei rispettivi ambiti, in conformità alle vigenti disposizioni normative e nei limiti previsti dal vigente codice dei contratti pubblici.

#### ARTICOLO 2 - CONSORZIATI E SEDE DEL CONSORZIO

1. Fanno parte del Consorzio:

a) I fondatori:

ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;

Università di Camerino,

Università della Campania "Luigi Vanvitelli";

Università di Messina;

Università di Padova;

Università di Perugia;

Università di Pisa;

Politecnico di Milano;

Politecnico di Torino;

b) ogni altro Istituto di Istruzione Universitaria o Ente di Ricerca o altra Università (d'ora in poi indicati tutti come "Università") italiano o straniero che ne faccia domanda, previa deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati.

2. Il Consorzio avrà sede legale e amministrativa in Pisa, Largo Lucio Lazzarino 1 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed industriale.

L'assemblea ha facoltà di istituire ulteriori sedi secondarie.

#### ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

1. Il fondo consortile iniziale è costituito dalle somme versate da ogni consorziato, pari ad euro 3.000 (tremila) ciascuno a titolo di contributo di adesione.

Le quote saranno versate dai singoli consorziati entro 60 (sessanta) giorni dall'atto costitutivo.

La partecipazione delle Università e degli enti di ricerca al fondo consortile è limitata alla sola quota di adesione.

I Consorziati sono esonerati da ogni altra contribuzione in denaro o di qualsiasi natura.

2. Ogni altra Università/Ente che entri a far parte del Consorzio è tenuto al versamento entro lo stesso termine di una quota di adesione stabilita dall'Assemblea dei Consorziati.

3. Il Consorzio potrà accettare donazioni o assegnazioni effettuate da consorziati o da terzi a titolo di liberalità.

4. Le risorse costituenti il Fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo per i residui derivanti dal caso di scioglimento del Consorzio.

5. Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili strettamente necessari per il raggiungimento dello scopo consortile.

#### ARTICOLO 4 - FINANZIAMENTI

1. Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

a) dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dello Sviluppo Economico o da altri Ministeri o Dipartimenti di Stato, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalle Agenzie Italiane ed Internazionali, dall'Unione Europea, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici o privati italiani, stranieri od internazionali;

b) di eventuali fondi e contributi erogati da altri Enti;

c) di proventi derivanti dall'attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con l'Unione Europea, le Amministrazioni Pubbliche ed altri enti o istituzioni pubblici o privati, nonché da ulteriori attività organizzative, mediante opportune convenzioni;

d) di eventuali donazioni, lasciti, legati, liberalità ed attribuzioni a favore del Consorzio.

#### ARTICOLO 5 - RESPONSABILITA' DEI CONSORZIATI

1. Le Università e gli Enti consorziati non potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dal Consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi natura.

2. Il Consorzio non può assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti e neppure rappresentarli, agendo questi sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio. Di tutte

le obbligazioni assunte dal Consorzio lo stesso risponderà con il proprio patrimonio. Nessun impegno o rapporto deriverà ai singoli consorziati verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con il Consorzio, né verso coloro che usufruiranno dell'attività espletata dal Consorzio stesso.

#### ARTICOLO 6 - RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

1. La rappresentanza legale del Consorzio è attribuita al Presidente del Consorzio.

#### CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

#### ARTICOLO 7 - ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea dei Consorziati;
- 2) il Consiglio Scientifico;
- 3) il Presidente;
- 4) la Giunta;
- 5) il Direttore Amministrativo;
- 6) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ARTICOLO 8 - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

1. L'assemblea consortile è composta:

- a) da due delegati dei Rettori per ciascuna Università consorziata;
- b) da due delegati dei Presidenti per ciascun Ente di Ricerca consorziato;
- c) dal Presidente del Consorzio.

2. I delegati sono nominati dal Legale Rappresentante ( Rettore o Presidente) dell'Università o dell'Ente consorziato e sono scelti, per le Università, tra i professori appartenenti ai ruoli dell'Università e afferenti ai settori scientifici disciplinari (SSD) di interesse del Consorzio, per gli Enti, tra i ricercatori esperti negli stessi settori.

Le deleghe hanno durata pari ad un triennio, da intendersi come tre esercizi finanziari.

3. Nel rispetto delle regole interne del proprio Ateneo o Ente consorziato, ciascun delegato avrà cura di:

a) garantire un monitoraggio continuo coordinandosi con gli uffici preposti dell'Ateneo/Ente di appartenenza;

b) garantire, nell'arco dell'intero mandato (tre esercizi finanziari), un'assidua presenza nelle riunioni degli organismi di propria nomina, al fine di evitare un numero di assenze pari o superiore ai 2/3 delle relative sedute;

c) trasmettere al consorziato che rappresenta, copie dei verbali delle assemblee, copia dei bilanci preventivi (ove previsti) e consuntivi, corredata della relazione dei controllori contabili, e, annualmente, una relazione esaustiva sulle attività svolte dal Consorzio, nonché sull'effettivo coinvolgimento delle strutture e del personale afferente a ciascuna Università/Ente di appartenenza.

4. L'Assemblea dei Consorziati, riunita in seduta ordinaria:

a) nomina i membri del Consiglio Scientifico ed elegge il Pre-

sidente, fra i componenti del Consiglio Scientifico;

c) nomina il Collegio dei Revisori;

d) con scadenza annuale approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo, il programma delle attività proposte dal Consiglio Scientifico dopo averne verificato la coerenza con gli obiettivi programmatici e approva la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dopo averne valutato la coerenza con il bilancio di previsione;

e) delibera sull'ammissione di nuovi consorziati e prende atto dei recessi dal Consorzio;

f) si esprime in merito alle proposte formulate dal Consiglio Scientifico riguardanti lo sviluppo delle attività del Consorzio;

5. L'Assemblea dei Consorziati si riunisce almeno due volte all'anno, una per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre e una per l'approvazione del conto consuntivo e della relazione scientifica sull'attività svolta entro il 30 aprile. L'Assemblea dei Consorziati viene altresì convocata ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri o il Presidente del Consorzio.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, tramite raccomandata, con P.E.C. o e-mail, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la stessa indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconfe-

renza o videoconferenza mediante l'ausilio di supporti telefonici o informatici che assicurino il collegamento simultaneo dei partecipanti.

7. Le riunioni ordinarie dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti, con un minimo di un quarto più uno dei componenti. Le delibere si prendono a maggioranza semplice.

8. L'Assemblea dei Consorziati, riunita in adunanza straordinaria:

a) delibera in merito alle modifiche dello statuto, previa approvazione o comunque ratifica delle stesse modifiche da parte dei competenti organi dei singoli enti consorziati;

b) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni con le modalità previste negli articoli successivi.

9. Le riunioni straordinarie dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello statuto, quali a titolo esemplificativo:-

a) mutamento di forma giuridica del Consorzio,

b) riduzione e/o modifica parziale e/o totale dei compiti del medesimo,

c) oneri di partecipazione degli enti consorziati,

d) durata,

e) cambiamento della sede,

sono valide con la presenza di tre quarti dei componenti e de-

liberano a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni delle riunioni straordinarie dell'Assemblea dei Consorziati devono pervenire, complete di tutta la documentazione necessaria per l'assunzione delle opportune deliberazioni, con un anticipo di almeno 45 giorni naturali e consecutivi.

10. Le Assemblee straordinarie aventi ad oggetto lo scioglimento del Consorzio e la destinazione dei suoi beni sono valide con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

11. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo che funge da Segretario verbalizzante.

#### ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Scientifico è composto da un componente per ciascuna Università ed Ente consorziato. Il componente rappresenta l'Università o l'Ente consorziato. Il Consiglio Scientifico rimane in carica tre anni, coincidenti con tre esercizi finanziari.

2. Ogni componente del Consiglio Scientifico è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Consorziati.

3. Il Consiglio Scientifico:

a) elegge i componenti della Giunta;

b) delibera in materia di contratti di ricerca e convenzioni

con enti pubblici e privati;

c) approva i regolamenti di esecuzione del presente Statuto, come previsti all'art. 19;

d) istituisce eventuali sedi operative del Consorzio;

e) delibera per l'attivazione di borse di studio.

4. Il Consiglio Scientifico può cooptare al suo interno, senza diritto di voto, persone di particolare valore tecnico-scientifico, anche non appartenenti alle Università e Enti consorziati. Il numero massimo di cooptazioni è pari a un terzo del numero dei consorziati arrotondato per difetto. I membri cooptati decadono dalla carica insieme al Consiglio Scientifico che li ha nominati.

5. Il Consiglio Scientifico opera con finalità di gestione scientifica ed organizzativa del Consorzio stesso. A tale fine valuta e decide in autonomia sui piani pluriennali di attività e formula all'Assemblea dei Consorziati proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso, inoltre, valuta e decide in autonomia su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; il Consiglio Scientifico può avvalersi del parere consultivo di esperti.

6. Il Consiglio scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio almeno due volte l'anno. Le convocazioni sono emanate di norma con almeno dieci giorni di anticipo sulla data prevista e possono essere inoltrate anche via P.E.C. o e-mail.

7. Le sedute del Consiglio Scientifico possono tenersi in teleconferenza o videoconferenza mediante ausilio di supporti telefonici o informatici che assicurino il collegamento simultaneo dei partecipanti..

8. Tutte le decisioni del Consiglio Scientifico sono adottate a maggioranza dei voti, disponendo ogni membro del Consiglio di un voto.

#### ARTICOLO 10 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. Il Presidente del Consorzio rimane in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile per un solo mandato.

E' richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Consorziati nella prima votazione.

Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza degli aventi diritto.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio Scientifico e la Giunta, ha la rappresentanza legale del Consorzio e svolge le funzioni di indirizzo e promozione del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati e del Consiglio Scientifico; sottoscrive le convenzioni e i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso.

3. Il Presidente:

a) nomina il Vicepresidente fra i componenti della Giunta;

b) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati;

c) adotta, in caso di urgenza e necessità, d'intesa con la Giunta, i provvedimenti di competenza del Consiglio Scientifico, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo.

4. Nell'ambito dei poteri ad esso delegati dal Consiglio e nel rispetto dei limiti della delega, il Presidente, con specifiche motivazioni, potrà nominare, d'intesa con il Vicepresidente, rappresentanti o procuratori speciali a tempo determinato.

5. Il Vicepresidente può sostituire il Presidente solo in caso di assenza e/o di impedimento di questi e per un periodo di tempo predefinito.

#### ARTICOLO 11 - LA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede e la convoca, e da quattro membri nominati dal Consiglio Scientifico su proposta del Presidente e scelti in base a criteri di rappresentatività geografica e di competenza tra i membri del Consiglio Scientifico.

2. La Giunta resta in carica per un triennio, da intendersi tre esercizi finanziari.

3. La Giunta:

a) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio, con esclusione di quelle di

competenza dell'assemblea o del consiglio;

c) nomina, su proposta dei Consorziati, le Unità di Ricerca del Consorzio per lo sviluppo di specifici argomenti e i relativi Responsabili;

d) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sull'istituzione o soppressione delle Unità, sezioni e laboratori di cui al punto a) dell'art. 1, e sulle loro attività scientifiche;

e) delibera sui contratti del personale.

4. Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

5. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il Direttore Amministrativo partecipa con voto consultivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati tra funzionari e docenti particolarmente esperti.

2. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, che dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

3. Il Collegio, che dura in carica per un triennio, da intendersi tre esercizi finanziari, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le re-

lative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa.

#### ARTICOLO 13 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. La direzione amministrativa del Consorzio, su proposta del Presidente, potrà essere affidata ad un Direttore Amministrativo dotato di adeguata esperienza, nominato dal Consiglio Scientifico che durerà in carica tre anni, da intendersi tre esercizi finanziari.

2. Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta e dell'Assemblea dei Consorziati con voto consultivo e a quelle del Consiglio Scientifico senza diritto di voto.

3. In mancanza del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente.

#### ARTICOLO 14 - IL DIRETTORE TECNICO

1. Il coordinamento dei progetti nazionali, europei ed internazionali a carattere prevalentemente tecnico potrà essere affidato ad un Direttore Tecnico, nominato dal Consiglio Scientifico.

2. Il Direttore Tecnico avrà prevalentemente il compito di coordinare i Direttori di progetto in relazione alle posizioni contrattuali assunte dal Consorzio ed alle inerenti attività tecnico-scientifiche.

3. In mancanza del Direttore Tecnico, le sue funzioni sono espletate dal Presidente.

#### CAPO III - GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

## ARTICOLO 15 - GESTIONE FINANZIARIA

1. La gestione amministrativa e contabile del Consorzio è effettuata secondo le disposizioni del Codice Civile in materia di impresa.

2. L'attività del Consorzio è organizzata in conformità a programmi pluriennali di attività. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

3. L'Assemblea dei Consorziati delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo predisposto dalla Giunta e contenente tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

4. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati al Ministero dell'Università e della Ricerca nei 15 (quindici) giorni successivi all'approvazione e alle Università e Enti Consorziati per conoscenza.

## ARTICOLO 16 - PERSONALE, SPAZI E DOTAZIONI

1. Il personale scientifico che collabora all'interno del Consorzio è costituito sia dal personale associato operante presso le Unità di Ricerca, i Laboratori e le Sezioni e assegnato dalle Unità Consorziato, sia dal personale effettivamente dipendente dal Consorzio stesso.

2.1. Il Consorzio, per l'espletamento delle sue attività, po-

trà avvalersi del personale delle Università o degli Enti consorziati nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascuna Università consorziata, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

2.2. Il Consorzio potrà disciplinare mediante la stipula di apposite convenzioni con propri Consorziati interessati la realizzazione di appositi progetti di ricerca, dove saranno indicati le risorse che le Parti mettono a disposizione, la disciplina della proprietà intellettuale e quant'altro sarà ritenuto opportuno o necessario.

3. Si esclude in ogni caso l'impiego di personale tecnico-amministrativo dei Consorziati per lo svolgimento delle attività amministrative del Consorzio.

4. Si esclude altresì l'impiego di spazi all'interno delle Università/Enti, se non in casi eccezionali e debitamente motivati, previa individuazione dei locali, parere favorevole del Dipartimento ospitante e apposita convenzione stipulata con gli enti interessati, nel pieno rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia. Detta convenzione disciplinerà l'uso degli spazi e il rimborso dei costi sostenuti globalmente da questi ultimi per spese comuni in proporzione alla superficie dei locali, quantificati annualmente e comunicati dagli Uffici preposti.

5. La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in appo-

sito regolamento approvato dall'Assemblea dei Consorziati.

Detto regolamento sarà predisposto, tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario. In relazione a particolari esigenze di ricerca e per l'esecuzione di specifici programmi di ricerca, ferma restando la preminenza delle modalità di cui al precedente punto 2.2 del presente articolo, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del relativo regolamento.

#### ARTICOLO 17 - DURATA E RECESSO

1. Il Consorzio ha una durata iniziale di dieci anni a partire dalla sua istituzione. Il Consorzio potrà essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno previa espressa approvazione degli organi competenti dei consorziati e il rinnovo della firma dello statuto.

2. E' ammesso il recesso libero e senza penalità, fermo restando l'inesigibilità delle quote versate, da parte delle Università e Enti Consorziati previa comunicazione da inviare almeno tre mesi prima della fine di ciascun anno tramite lettera raccomandata a.r. o tramite P.E.C. indirizzata al Presidente del Consorzio. Esso avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assun-

te verso il Consorzio che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione nei limiti del pagamento della quota non ancora versata.

#### ARTICOLO 18 - SCIoglIMENTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio si scioglie:

- per scadenza del termine;
- per impossibilità di conseguire l'oggetto;
- per decisione dei soci Consorziati;
- in caso di riunione di tutti i diritti del Consorzio in mano ad un solo consorziato.

Lo scioglimento del Consorzio comporta la sua messa in liquidazione. Gli organi amministrativi del Consorzio perdono i loro poteri dal momento della liquidazione e le relative procedure sono affidate ad un Commissario nominato con decreto del Ministero, dell'Università e della Ricerca, ovvero, in caso di inerzia, decorsi 60 giorni dall'invito al MIUR fatto dal Presidente del Consorzio, da un liquidatore cui sarà conferito incarico previa approvazione dell'Assemblea. I beni che residuano dopo la liquidazione sono ripartiti, secondo deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, tra i Consorziati o alternativamente devoluti, a favore di altra istituzione che dia garanzia di poter proseguire efficacemente i medesimi scopi del Consorzio.

#### ARTICOLO 19 - REGOLAMENTI

1. Entro dodici mesi dalla costituzione del Consorzio e, comunque, in funzione delle necessità gestionali ed amministrative dello stesso, il Consiglio Scientifico approva i regolamenti di esecuzione dello Statuto. In particolare:

a) il regolamento di funzionamento degli organi;

b) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi;

c) il regolamento di amministrazione e contabilità.

L'Assemblea dei Consorziati potrà predisporre, inoltre, il regolamento dei Laboratori, delle Sezioni e delle Unità del Consorzio ed ogni altro regolamento ritenuto utile per le attività e finalità del Consorzio.

2. In mancanza di detti regolamenti, le attività inerenti al Consorzio che lo richiedessero potranno essere regolamentate da apposite linee operative predisposte dal Consiglio Scientifico.

#### ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente statuto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché tutte le controversie sorte tra i Consorziati oppure tra i Consorziati e il Consorzio aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, o tra il Consorzio e uno o più membri dei propri Organi Consortili, sarà competente in via esclusiva, il Foro di Pisa.

ART. 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE - PUBBLICAZIONI

1. Tutti i dati, i documenti e i materiali che verranno scambiati tra i Consorziati nello svolgimento delle attività di ricerca funzionale, e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica, dovranno essere considerati come informazione riservata.

2. Gli obblighi di cui al presente articolo si estendono altresì a qualsiasi soggetto che, a qualunque titolo, venga a conoscenza dei risultati connessi all'attività di ricerca in questione.

3. Nessun Consorziato potrà pubblicare e/o divulgare informazioni contenenti Informazioni Confidenziali, Background o Foreground di un altro Consorziato senza il preventivo consenso scritto di quest'ultimo. Tali obblighi resteranno in vigore per tre anni oltre il termine del presente Atto. I Consorziati concordano sin d'ora che saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione degli obblighi di riservatezza, solo in caso di dolo o colpa grave.

4. Per "Background" si intendono le informazioni e le opere dell'ingegno e gli altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della norma-

tiva nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, in possesso di ciascun consorziato prima della stipulazione del presente Atto; per "Foreground" si intendono le opere dell'ingegno e gli altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, le informazioni e le conoscenze scientifiche e tecnologiche - tutelabili o meno come privative industriali - che sono conseguenza delle attività di ricerca e sviluppo di cui ai Progetti e generate da ciascun consorziato in relazione alla propria parte di Progetto, sia eventuali prototipi.

5. Il background detenuto a qualsiasi titolo da ciascun Consorziato è e rimane di proprietà di detto Consorziato. Ciascun Consorziato potrà a propria discrezione rendere disponibile - a condizioni anche economiche da definirsi di volta in volta - agli altri consorziati il proprio Background che sia necessario per l'esecuzione delle loro parti di Progetto e potrà concedere loro licenze d'uso - a condizioni anche economiche da definirsi - su detto Background solo ed esclusivamente per consentire l'esecuzione delle attività di cui ai Progetti, con cessazione immediata - senza necessità di comunicazione alcuna - di detto utilizzo al termine dei Progetti.

6. I Consorziati riconoscono espressamente che ciascuno di essi sarà titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sul Foreground da essi autonomamente generato nei Progetti, tranne che si tratti di Foreground generato congiuntamente da più consorziati e per il quale non sia possibile separare i contributi dei singoli consorziati. In tal caso questi ultimi concorderanno per iscritto fra di loro, con separato accordo, la ripartizione ed i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà e di concessione a terzi di diritti su tale Foreground. In caso non si raggiunga un accordo, la ripartizione avverrà in proporzione alle rispettive quote di finanziamento dei Progetti dei consorziati coinvolti. Il Consorzio, di per sé quale soggetto giuridico, non potrà avanzare alcuna rivendicazione sulla titolarità (proprietà) ed i connessi diritti di sfruttamento patrimoniale del Foreground, che a qualsiasi titolo sarà generato nei Progetti.

7. Ciascun consorziato sarà libero di proteggere il Foreground da esso autonomamente generato nei Progetti, a proprie spese, secondo le forme di tutela legale per l'ambito territoriale che riterrà più opportune. Nel caso di proprietà congiunta, i Consorziati comproprietari concorderanno fra loro, con separato accordo scritto, le forme e l'ambito di tale tutela e la ripartizione dei compiti e delle spese per l'ottenimento delle eventuali privative.

Le pubblicazioni inerenti alle attività dei Progetti di un

Conсорziato potranno essere effettuate da quest'ultimo purché non contengano Background o Foreground di altri consorziati e purché non compromettano la protezione della proprietà intellettuale e/o industriale di altri consorziati e purché compatibili con gli Obblighi di Riservatezza sussistenti tra i consorziati.

In caso contrario, ciascun Consorzio interessato a pubblicare sottoporrà agli altri Consorzio, in forma scritta, il contenuto specifico di dette pubblicazioni, almeno 30 giorni prima della data prevista per la pubblicazione, al fine di ottenere l'autorizzazione a pubblicare. Ciascuno degli altri Consorzio potrà, con comunicazione scritta ("Comunicazione di riservatezza"):

(i) autorizzare la pubblicazione;

(ii) indicare le condizioni alle quali la pubblicazione sarà concessa;

(iii) richiedere al Consorzio che intende effettuare la pubblicazione di ritardare la stessa se è ragionevole ritenere che detto ritardo sia necessario al fine di ottenere un brevetto o altra protezione dei risultati che saranno oggetto di pubblicazione.

Il Consorzio chiamato a pronunciarsi sull'opportunità della pubblicazione dovrà inviare la Comunicazione di riservatezza di cui al comma precedente entro 30 giorni dopo aver ricevuto il contenuto di dettaglio della proposta di pubblicazione.

Qualora il Consorziato che intende effettuare la pubblicazione non riceva la suddetta Comunicazione entro tale termine, resta inteso che potrà procedere alla pubblicazione proposta.

8. Resta inteso che qualora per lo sfruttamento patrimoniale di un determinato Foreground, generato disgiuntamente da un Consorziato o congiuntamente da una molteplicità di Consorziati, sia necessario un Background di uno dei Consorziati, tale sfruttamento dovrà essere negoziato e concordato, in buona fede ed a condizioni di mercato, tra le parti richiedenti ed il proprietario di detto Background. E' esclusa qualsiasi forma di accesso e d'uso dei Background dei Consorziati, ai fini di sfruttamento dopo la conclusione di un Progetto, fatta salva la facoltà di negoziarne le condizioni eventuali oppure il diritto di diniego del proprietario, nel caso sussistano gravi motivi per cui il titolare di tale Background giudichi dannoso per la propria competitività la concessione di licenze d'uso al/i Consorziato/i richiedente/i.

9. I consorziati provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al consorzio esclusivamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR)".

10. Il Consorzio si impegna a trattare i dati personali provenienti dai consorziati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività consortili e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR)".

#### ARTICOLO 22 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative in materia di Consorzi vigenti al momento dell'applicazione.

Firmato Paolo Clemente - Dall'Asta Andrea - De Matteis Gianfranco - Salvatore Walter - Pellegrini Carlo - Ubertini Filippo - Petronio Carlo - Quaglini Virginio - Ferro Giuseppe Andrea - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Certifico io dr. ANGELO CACETTA, Notaio in Pisa, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta Pisa, li 28 luglio 2020